



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Sent. n. sez. 1066/2020

CC - 23/07/2020

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

R.G.N. 14914/2020

Pierluigi Di Stefano

- Relatore -

Ersilia Calvanese

Riccardo Amoroso

Pietro Silvestri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 21/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che chiede il rigetto del ricorso.

udito l'avv. (omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , assistente giudiziario presso il Tribunale di Vibo Valentia, era inizialmente sottoposto alla custodia in carcere con ordinanza del 12 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catanzaro per i reati di concorso in associazione mafiosa (capo *A-quater*) nonché corruzione in atti giudiziari e falso di cui agli artt. 479 e 476 cod. pen. (capi *J6-bis* e *J6-quater*).

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, con l'ordinanza oggi impugnata, escludeva la sussistenza del concorso nel reato associativo e confermava la misura cautelare, anche quanto al mantenimento della custodia in carcere, per il reato di corruzione in questione ed il connesso reato di falso.

2. Questi i fatti riportati nel provvedimento impugnato in relazione ai reati per i quali è stata confermata la gravità degli indizi:

- (omissis) , avvocato, riteneva responsabile civilmente l'azienda sanitaria di Vibo Valentia per avergli diagnosticato tardivamente una "sospetta dissezione aortica".

- Nel contesto delle attività relative alla gestione della sua richiesta di risarcimento, il consulente della compagnia assicurativa della A.S.L., dr. (omissis) , il 16 gennaio 2016 redigeva una "relazione" (presumibilmente diretta alla committente) riferendo che un proprio conoscente, tale (omissis) gli aveva chiesto di dare una mano al suo amico (omissis) trattando con benevolenza la pratica in occasione della visita medica che il dr (omissis); avrebbe fatto per conto della compagnia assicuratrice.

- La perizia dell'assicurazione aveva esito negativo per (omissis) ,

- (omissis) , quindi, chiedeva l'espletamento di una "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" ex art. 696-bis cod. proc. civ. depositando il relativo ricorso in data 5 gennaio 2018 innanzi al Tribunale di Vibo Valentia.

- Il procedimento era assegnato al presidente del Tribunale, dr (omissis).

- Il 10 maggio 2018 il pres. (omissis) nominava Ctu il dr. (omissis) , chiamato alla assunzione dell'incarico all'udienza del 23 maggio 2018.

- Il 16 maggio 2018 un operante della polizia giudiziaria riferiva di aver notato casualmente (omissis) , assistente giudiziario del pres. (omissis) , e (omissis) colloquiare in strada.

- In occasione delle operazioni peritali del 6 luglio 2018 il dr. (omissis) ritenendo necessario integrare l'accertamento medico con una perizia psichiatrica, chiedeva al giudice titolare del procedimento di potersi avvalere di uno psichiatra. A tale fine trasmetteva la richiesta via posta elettronica l'8 luglio 2018.

- Il 1° agosto 2018, (omissis) , nel dato ruolo per conto del pres. (omissis) non essendo riuscito a contattare telefonicamente il dr (omissis) , gli inviava un messaggio sms con il quale gli riferiva che era già stato autorizzato a nominare lo psichiatra e gli indicava la modalità per procedere alla prosecuzione delle operazioni, ovvero dando avviso agli interessati con posta certificata della data fissata per l' ulteriore visita medica.

- Il 6 agosto 2018 la visita psichiatrica veniva effettuata e nella stessa data il dr. (omissis) comunicava al (omissis) di avere necessità di una proroga dei termini di deposito della relazione, ritenendo che la scadenza fosse prossima.

- (omissis) gli riferiva per iscritto che doveva indirizzare la richiesta al presidente del Tribunale e che lui gliela avrebbe fatta autorizzare rispondendogli poi via email.

- Il 9 agosto 2018 (omissis) inviava un messaggio al dr. (omissis) chiedendogli se fosse disponibile per un ulteriore incarico quale consulente di ufficio del Tribunale.

- Il 20 agosto 2018 vi era uno scambio di messaggi sms con il ^(omissis) cui il dottor ^(omissis) riferiva di aver redatto la "bozza" di perizia e chiedeva come consegnarla. ^(omissis) gli riferiva di inviarla per posta elettronica all'indirizzo del presidente.

- Il 21 agosto il dr. ^(omissis) avvisava ^(omissis) di avere inoltrato la bozza via e-mail. Lo stesso giorno alle 19:26 ^(omissis) mandava un ulteriore messaggio in cui riferiva: *«buonasera Gentilissimo Prof Ho ricevuto la mail unitamente agli allegati, mi permetto. onde evitare che sia chiamato a chiarimenti nelle conclusioni finali dovrebbe indicare e sommare la percentuale di invalidità delle patologie aggiungendo il danno biologico (per somma vuol significare la percentuale del 31/35% del dott. ^(omissis) e aggiungere i postumi permanenti dell'ematoma aortico — 43%). Considerato che ancora non è stata depositata potrebbe farlo entro domani. In più al deposito della perizia deve inviarmi la sua nota spesa comprensiva della parcella del suo ausiliario in modo che una volta depositata si possa liquidare Mi scuso anticipatamente per essermi permesso a dirle ciò ma così eviterebbe ulteriori richieste di chiamate a chiarimenti».*

- Il 22 agosto ^(omissis) scriveva di aver modificato la parte della relazione con l'aggiunta della classificazione e della percentuale". Il perito rispondeva *«Mail ricevuta, faccio la somma finale dei due danni riportati»* e poi *«prima va fatta la valutazione singola per patologia e poi totale»* (si consideri che, secondo il Tribunale, la relazione di perizia in bozza è stata depositata non il 21 agosto come da timbro di deposito bensì il 22 agosto, ciò integrando il reato di falso).

- Il 10 settembre 2018 con un sms l'assistente contattava il dr. ^(omissis) con indicazioni sul deposito della relazione definitiva, precisando *«L'unica cosa forse, mi permetto, è chiarire il quesito nella parte iniziale della responsabilità dell'ospedale di Tropea che ha dimesso senza valutare i rischi, credo,».*

2.1. Ciò posto il Tribunale spiega le ragioni per cui ritiene che in tali fatti sia rinvenibile una corruzione in atti giudiziari:

- Ritiene comprovata una *«pattuizione tra lo ^(omissis) ed il ^(omissis) di un accordo finalizzato ad influenzare l'andamento del procedimento civile in favore dell'indagato».*

- Le altre proposte di incarico del ^(omissis) in favore del dr. ^(omissis) andrebbero ricostruite quali modalità per ingraziarsi il consulente.

- il ^(omissis) avrebbe "manipolato" l'elaborato in quanto, secondo il Tribunale, non si doveva fare una semplice somma algebrica delle percentuali di invalidità ma le stesse, una volta sommate, andavano ridotte in percentuale ex D.M. 5 febbraio 1992.

- l'avvocato ^(omissis) aveva tentato sin dall'inizio di influenzare l'andamento del contenzioso che lo riguardava: oltre ad avere inviato il citato ^(omissis) a parlare

con il consulente dell'assicurazione, in occasione della visita medica fatta da quest'ultimo si era fatto accompagnare da altra persona che era in rapporti col medesimo dr. (omissis).

2.2. In conclusione, il Tribunale afferma che vi è prova di un accordo corruttivo oltre che della citata falsità e che sussistono gravi esigenze cautelari che rendono necessaria la custodia in carcere quale unica misura idonea per prevenire la commissione di reati che possono essere favoriti dai rapporti interpersonali del ricorrente nell'ambito lavorativo.

3. (omissis) propone ricorso a mezzo del difensore deducendo:

3.1. Primo motivo: violazione di legge per inutilizzabilità delle intercettazioni per assenza totale di motivazione da parte del giudice. Il riferimento è alle intercettazioni del decreto 901/2018. Sulla base degli atti allegati rileva come il giudice si sia limitato a copiare stralci degli atti del PM e della polizia giudiziaria senza alcuna compiuta argomentazione. Le proroghe, poi, sono dei prestampati privi di alcun riferimento al caso concreto.

3.2. Secondo motivo: violazione di legge anche per mera apparenza della motivazione.

Rileva innanzitutto la mancata risposta alle deduzioni della difesa che aveva depositato un'apposita memoria e l'utilizzazione di atti non prodotti dalla difesa ma provenienti dall' indagato (omissis), senza possibilità di valutazione in contraddittorio tra le parti.

Rileva, poi, i vizi della motivazione:

- questa considera un' ipotesi di accusa diversa da quella della originaria contestazione: il Tribunale, pur essendo stato evidenziato come il gip avesse escluso l'accordo corruttivo tra (omissis) quale intermediario di (omissis), ed il Ct. (omissis) aveva poi ipotizzato una diversa condotta consistente nell'accordo corruttivo tra (omissis) ed il ricorrente.

- Il Tribunale non ha tenuto conto della tipologia del procedimento civile ex art. 696-bis cod. proc. civ. ritenendo sospetta la presunta fretta della trattazione dovuta all'imminente trasferimento del magistrato assegnatario pur se nella data procedura non vi alcun intervento del giudice dopo la nomina del consulente.

- Peraltro, lo stesso Tribunale rileva come sia una prassi sostanzialmente regolare la individuazione del consulente da parte del cancelliere. Nessuna altra condotta del (omissis) presenta anomalie o indica una indebita sollecitazione.

- Comunque, anche la pretesa irritualità della condotta nulla significa perché non è stata accertata alcuna ipotesi di ricezione di denaro o altre utilità o di accettazione della relativa promessa.

- Inoltre, non si è tenuto conto della argomentazioni della difesa che aveva rappresentato come il consulente non fosse iscritto nell'albo locale e che tale scelta era dovuta a ovvie ragioni di opportunità essendo parte convenuta la azienda sanitaria del luogo. Questa era la ragione della frequenza dei contatti diretti e non tramite la specifica applicazione di relazione con i consulenti. Peraltro, il Tribunale non ha neanche preso in considerazione la ragionevole ipotesi che il ricorrente agisse quale mero *nuncius* del giudice.

3.2. Rileva, infine, il vizio della motivazione e la violazione di legge quanto ad esservi esigenze cautelari ed alla scelta della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in quanto è fondato il secondo motivo che porta al più favorevole annullamento senza rinvio; ciò assorbe la valutazione del primo motivo.

1.1. Come dedotto dalla difesa, la misura cautelare risulta applicata per una contestazione radicalmente diversa da quella iniziale ed è essenzialmente fondata su una ipotesi congetturale rispetto alla quale si riportano una serie di circostanze in sé irrilevanti, sia se valutate singolarmente che congiuntamente, utilizzate quale apparente conferma di una tesi preconcepita.

La debolezza della tesi di accusa è già evidente nel contrasto tra la tesi originaria e, poi, quella ricostruita dai giudici di merito. Secondo l'imputazione originaria, ^(omissis) avrebbe corrotto il consulente ^(omissis) al fine di ottenere un miglior trattamento nella redazione della consulenza, con una contropartita per il dr. ^(omissis) consistente in «ottenendo in cambio un più lauto onorario e successivi ulteriori incarichi da C.T.U.»; in un tale contesto si ipotizzava (nei limiti di chiarezza del capo di imputazione) che ^(omissis) avesse agito quale concorrente di ^(omissis) nella corruzione, instaurando i contatti con il dr. ^(omissis) e predisponendo il tutto per poter ricevere la sua presunta prestazione indebita.

Con la decisione sulla richiesta di cautela fondata su una imputazione così congegnata, invece, è stata esclusa l'ipotesi della corruzione del consulente ^(omissis) ^(omissis) ed a ^(omissis) è stato attribuito tutt'altro ruolo, diventando lui il pubblico ufficiale "corrotto" dal corruttore ^(omissis)

Una tale radicale differenza è già indicativa della genericità ed ambiguità degli elementi ritenuti indiziari.

1.2. La infondatezza della nuova tesi di accusa è, comunque, evidente dallo stesso tenore della motivazione del Tribunale che ha eluso il tema essenziale che, invece, avrebbe dovuto affrontare in termini espliciti per poter ipotizzare che i fatti esposti integrassero il reato di corruzione, ovvero dimostrare che fosse stata data o promessa un'utilità quale prezzo dell'attività del pubblico ufficiale.

Il Tribunale, difatti, su tale punto essenziale si è limitato ad una congettura fondata su quella che già rappresentava una congettura. A pagina 20 afferma che le «non poche anomalie» della procedura (anomalie che, invero, non sono neanche specificate nè risultano dal testo della ordinanza) sarebbero il segno dell'esservi un accordo tra ^(omissis) e ^(omissis); partendo da tale prima ricostruzione ipotetica di un accordo, risolve il tema della individuazione della contropartita che renderebbe la condotta del ^(omissis) una corruzione affermando a pag. 27 «evidentemente, poiché altrimenti non trova spiegazione l'assillante e pedissequo interessamento del ^(omissis) ha promesso anche a lui un'utilità, trovando l'accettazione del pubblico ufficiale». Premesso che la circostanza, che se vera sarebbe certamente suggestiva, di avere ^(omissis) promesso utilità ad altri per la stessa finalità (tale il senso di «anche a lui») non trova alcuna corrispondenza nei fatti riferiti nella medesima ordinanza, è chiaro come il giudicante parta dalla presunta ricostruzione logica di un accordo per affermare poi in modo del tutto assertivo che vi sarebbe "evidenza" di una promessa di un qualcosa in cambio.

Anche successivamente, a pag. 28, si conferma l'assenza di una vera ipotesi sullo scambio laddove si dice «d'altra parte, l'assenza di giustificazioni -diverse dall'accordo corruttivo - che possono aver spinto il ^(omissis) a prodigarsi nel modo descritto, induce a ritenere la sussistenza, in capo alle parti dell'accordo, del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice».

1.3. E quindi testuale che il Tribunale non ha ravvisato alcun concreto elemento dimostrativo di una promessa di denaro o altre utilità offrendo da un lato una presunta evidenza che, però, non è affatto tale e dall'altro una certezza che il presunto trattamento di favore non possa avere alcuna logica spiegazione alternativa.

Al di là della impossibilità di dimostrare in tale modo l'elemento essenziale di una corruzione, la congettura sull'essere la promessa di un quid l'unica logica ragione per la disponibilità di ^(omissis) è anche positivamente smentita da quanto riporta lo stesso Tribunale: l'ordinanza, per dimostrare come ^(omissis) fosse particolarmente attivo nel cercare sponde favorevoli per gestire il suo contenzioso con la Asl, riferisce di come questi in due occasioni facesse ricorso a delle relazioni amicali per indurre il consulente della compagnia assicuratrice ad avere un occhio di riguardo nei suoi confronti e non, invece, ad offerte corruttive.

1.4. Quindi, sulla scorta della mera lettura della ordinanza impugnata, va esclusa la configurabilità del reato di corruzione con decisione di annullamento senza rinvio. Il Tribunale, difatti, con gli argomenti svolti, chiaramente esclude che vi sia un qualsiasi elemento indicativo di una contropartita per gli atti di ^(omissis); il che, del resto, trova piena corrispondenza nel capo di imputazione che, per il

diverso ruolo di corruttore del ricorrente, non ipotizza affatto che questi abbia ricevuto/avuto promessa di qualsivoglia pur generica utilità.

2. Va, poi, comunque dato atto che, come del resto era stato chiaramente dedotto dalla difesa, non emergono comunque allo stato le presunte anomalie nella gestione del procedimento – in teoria valutabili per diverse qualificazioni giuridiche del fatto (accompagnate dal dato, genericissimo, che ^(omissis) e ^(omissis) si conoscessero, cosa non sorprendente per due operatori della giustizia in un tribunale di provincia) - né il reato di falso per come configurato.

Si consideri innanzitutto che la tipologia di procedura attivata dallo ^(omissis) è mirata ad un accertamento da utilizzare innanzitutto per una conciliazione tra le parti, quindi non ad ottenere un provvedimento giurisdizionale. Per il resto vale come accertamento tecnico preventivo e, quindi, finalizzato ad una futura causa civile.

Innanzitutto, per la gestione della procedura, il Tribunale “accusa” ^(omissis) di solerzia che, se normalmente dovrebbe essere valutata in termini positivi, può certamente essere valutata in termini negativi quando appaia una singolarità a fronte della usuale “indolenza”. Ma di una tale comparazione, per potere ritenere negativa una condotta normalmente positiva per un pubblico dipendente, non vi è traccia alcuna nel provvedimento.

2.1. Complessivamente, quindi, dalla motivazione non emerge alcuna anomalia di gestione del caso.

Difatti, quanto alla vicenda che ha dato origine alla contestazione di “manipolazione” della Ctù e di falso nella data di deposito della bozza, si tratta della chiara esasperazione di circostanze che non appaiono significative di alcuna irregolarità.

Innanzitutto, si contesta che il ricorrente abbia riferito al consulente tecnico, in occasione del deposito della bozza di relazione, che le percentuali di invalidità delle due patologie riscontrate andavano sommate.

2.2. Premesso che si discute della bozza mentre del contenuto della consulenza definitiva e dell'uso che ne hanno fatto le parti (si è rammentato sopra la finalità e il ruolo meramente notarile del giudice nella data procedura) il Tribunale non fa alcuna valutazione tanto che, da quanto si legge, addirittura tale consulenza finale sembra essere stata depositata dall'indagato e non altrimenti disponibile in atti, la presunta anomalia non è certo definibile una “manipolazione”:

- non si sostiene neanche livello di sospetto che sia stata alterata la valutazione delle patologie (che è quanto, ragionevolmente, poteva servire al presunto corruttore);

- è vero che alla "somma" delle percentuali di invalidità delle patologie invalidanti, deve poi corrispondere la riduzione in percentuale (cosa che non si sa neanche se sia stata fatta nella consulenza finale), in ottemperanza al citato decreto ministeriale ("Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti") per il caso di "menomazioni che interessano organi apparati funzionalmente distinti tra loro"; va però considerato che tale riduzione consiste in una mera operazione matematica che prescinde dall'attività del consulente.

2.3. Quindi è certo che, sulla scorta dei fatti riferiti nell'ordinanza (e nel capo di imputazione che definitiva l'accusa sul punto) nessuna condotta manipolativa ha riguardato il contenuto della consulenza ed il "suggerimento" dato dal ricorrente non era in grado di offrire risultati diversi o indurre taluno in errore: l'affermazione che si tratti di una manipolazione è solo un'affermazione, alquanto enfaticizzata, ma non si spiega in che sarebbe consistita.

2.4. In definitiva, la riduzione cui fa riferimento il Tribunale va disposta in modo automatico per cui, una volta effettuata l'attività propria del Ctu (individuazione delle patologie e determinazione del quantum di invalidità derivante da ciascuna patologia, attività sulla cui corretta esecuzione non vi erano dubbi neanche nel capo di imputazione che pur ipotizzava la corruzione del consulente), il ricalcolo per la pluralità di menomazioni di organi distinti opera con la medesima automaticità con cui opera, ad esempio, il computo dell'iva su una prestazione o la quota di "spese generali" sulle spese legali. Del resto, si ripete, il medesimo Tribunale non tenta neanche di indicare in cosa sia consistito l'effetto favorevole alla parte di un tale mancato computo nella bozza, essendo palesemente esclusa sia la funzione decettiva del giudice, che nessuna valutazione doveva fare, che, ancor di più, della controparte, non essendo neanche stato ipotizzato, perché è del tutto irragionevole, che potesse essere funzionale a indurre in errore un consulente professionale di una società assicuratrice.

2.5. In conclusione, il presunto effetto manipolativo non vi è e risulta escluso dalle stesse argomentazioni del Tribunale, peraltro limitate da una valutazione del tutto parziale di messaggi intercorsi con riferimento alla bozza di consulenza e non a quella effettivamente depositata a chiusura della procedura.

3. Quanto al reato di falso, consistente nell' avere il ^(omissis) attestato il pervenimento della consulenza il 21 agosto e non il 22 dopo che lui stesso aveva apportato la correzione al testo con l'aggiunta della somma delle invalidità, la contestazione è del tutto generica.

3.1. Al di là del ragionevole ed ovvio dubbio sulla sussistenza del dolo di falso nella indicazione di un giorno diverso di deposito della bozza lì dove la diversità di

data non aveva alcuna funzione, è indiscusso dagli atti che la bozza sia pervenuta il 21 agosto 2018 con posta elettronica, esattamente come attestato dal ricorrente; che tale sia la data non sembra dubbio anche se vi è stata una correzione apposta dopo il pervenimento. Anche in questo caso, comunque, la vaghezza della contestazione, a fronte peraltro della totale irrilevanza di tale falso persino se risultasse dimostrata la condotta generale di favoritismo, conferma che in realtà si è in presenza di una non ammessa ricerca di elementi di possibile conferma di una tesi preconcepita.

4. All'esito, una volta esclusa dalla stessa ordinanza la sussistenza di elementi di fatto per ipotizzare l'offerta o promessa di utilità al pubblico ufficiale e risultando infondata la stessa circostanza più rilevante della "manipolazione", va escluso il reato di corruzione e si impone l'annullamento senza rinvio non essendovi alcuna prospettiva di diversa decisione. Anche l'accertamento sulla "singolarità" della gestione della pratica di ^(omissis) è inutile perché non porterebbe di per sé solo a dimostrare il reato contestato.

Quanto al reato di falso, in base a quanto ricostruito dai giudici di merito, non è configurabile nel fatto come descritto nell'imputazione.

4.1. In conseguenza vanno annullate sia l'ordinanza impugnata che l'ordinanza genetica, con conseguente annullamento della misura cautelare in applicazione.

PQM

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro in data 12 dicembre 2019 in relazione ai capi j6-bis e j6-ter, disponendo l'immediata liberazione di ^(omissis) se non detenuto per altra causa. manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 ^{luglio} settembre 2020

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Giorgio Fidelbo

